



A.D.R. TIBER S.R.L.
iscritto al n.802
del Registro degli Organismi di mediazione
del Ministero della Giustizia
P.zza Michelangelo 33, 06019 Umbertide (PG)
P.le Clodio 8, 00195 Roma (RM)

Ente iscritto presso il Ministero della Giustizia al
n. 802 del Registro degli Organismi deputati
a gestire procedimenti di Mediazione ai sensi e
per gli effetti del D.Lgs. 28/2010 ed s.s.m.i.

REGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE

Ai sensi del D.M. 180/2010 e D.M. 145/2011 aggiornato al D.L. 21 giugno 2013, n.69 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n.98

Delibera 19/01/2015

Art.1

APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi (Mediazione ai sensi del D.I. 180/2010 come modificato dal D.I. 145/2011).
2. Il Regolamento si applica alle mediazioni amministrative dall'Organismo di mediazione in relazione a controversie nazionali. Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro regolamento.
3. In caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l'Organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l'Organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.
5. L'Organismo comunica l'avvenuta ricezione dell'istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura. L'istante, in aggiunta all'Organismo, può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte.

Art 2

AVVIO DELLA MEDIAZIONE

1. La parte che intende avviare la mediazione può farlo depositando la domanda di avvio presso la sede dell'Organismo, dopo aver verificato la competenza territoriale di A.D.R. Tiber S.R.L. secondo le disposizioni del codice di procedura civile. La competenza per territorio dell'Organismo può essere derogata per accordo delle parti secondo le disposizioni degli articoli 29 e 30 del codice di procedura civile.
2. La relativa modulistica è stata predisposta sia in forma *on line* e pubblicata sul sito www.adrtiber.it, sia in forma cartacea da richiedere alla segreteria dell'Organismo.

La domanda deve contenere :

- 1) il nome dell'Organismo di mediazione;
- 2) Nome, dati identificativi e recapiti delle parti e dei loro avvocati presso cui effettuare le dovute comunicazioni;
- 3) L'oggetto della lite;
- 4) Le ragioni della pretesa;

5) Il valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile. Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero qualora vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di € 250.000,00 e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

3. La Mediazione ha una durata non superiore a 3 mesi dal deposito dell'istanza.

In caso di ricorso alla procedura su disposizione del giudice il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell'istanza.

4. L'Organismo comunica l'avvenuta ricezione dell'istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura.

La mediazione e le comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche con modalità telematiche come descritto sul sito www.adrtiber.it, dove può essere scaricata tutta la modulistica.

Art.3

SVOLGIMENTO DEL PRIMO INCONTRO (C.D. DI PROGRAMMAZIONE) E POTERI DEL MEDIATORE (ai sensi dell'art 84 del DL 21 giugno 2013 n. 69 convertito in legge il 9/8/2013 n. 98)

1. Il mediatore inizia la procedura di mediazione con il primo incontro (o incontro di programmazione) durante il quale chiarisce alle parti e ai loro avvocati la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e poi invita le parti e i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare il procedimento di mediazione.

2. Se il primo incontro si conclude senza che le parti abbiano raggiunto un accordo il mediatore redige il verbale di mancato accordo. Il comma 5 ter dell'art 17 del DLgs 28/2010 ha previsto che "nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l'organismo di mediazione.", salvo le spese in favore dell'organismo di mediazione (spese di avvio e spese vive documentate),

3. Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo.

4. Se il primo incontro si conclude con esito positivo il mediatore emette un verbale di chiusura del primo incontro dal quale dovrà risultare la volontà delle parti di procedere allo svolgimento della mediazione vera e propria (come definita dall'art.1, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 28/2010).

Art 4

LUOGO E MODALITA' DELLA MEDIAZIONE

1. La Mediazione si svolge nelle sedi comunicate ed accreditate presso il Ministero della Giustizia. In alternativa, l'Organismo può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più idoneo con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell'Organismo.

2. Il mediatore deve in ogni caso convocare personalmente le parti.

3. In caso di formulazione della proposta di cui all'art.11 del D.Lgs 28/2010, la stessa può provenire da un mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente.

4. L'Organismo, al fine di una più idonea ripartizione delle assegnazioni degli incarichi ai singoli mediatori iscritti nei propri elenchi ha provveduto a formare separati elenchi suddivisi secondo le specializzazioni in materie giuridiche nonché secondo ulteriori specializzazioni per materie non giuridiche.

Art 5

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. Il procedimento di mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi.
2. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. La suddetta limitazione riguarda anche il mediatore in tirocinio previsto nell'art.2 del D.I. 145/2011.
3. Il mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
4. Le parti e ogni altra persona presente agli incontri di mediazione, ivi inclusi i mediatori in tirocinio, gli avvocati e i consulenti, hanno l'obbligo di mantenere la massima riservatezza e non possono presentare come prova giudiziale o di altra natura suggerimenti, informazioni, circostanze che sono state espresse durante gli incontri di mediazione.
5. L'Organismo iscritto è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assistito di cui all'art. 4 comma 3 lettera b del D.I. 145/2011. Il tirocinante, in ogni caso, è tenuto alla riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso dell'intero procedimento di mediazione..
6. L'Organismo assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento, sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti di cui al comma che precede o formato durante il procedimento.

Art. 6

NOMINA DEL MEDIATORE

1. Il mediatore è nominato tra quelli inseriti nell'elenco interno dei mediatori iscritti con provvedimento del Responsabile del Registro.
2. La lista dei mediatori è consultabile sul sito www.adrtiber.it;
3. I mediatori inseriti nell'elenco dell'Organismo dovranno essere in possesso di una specifica formazione e uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all'art.18 del D.M. 180/2010 modificato con D.I. 145/2011, nonché avere partecipato, nel biennio di aggiornamento ed in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di mediazione svolti presso Organismi iscritti.
4. L'Organismo iscritto è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assistito di cui all'art. 4 comma 3 lettera b del D.I. 145/2011.
5. In tal senso le parti verranno portate a conoscenza in merito alla presenza dei mediatori-tirocinanti che presenzieranno alla procedura, facendo presente che gli stessi, in ogni caso, sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all'intero procedimento di mediazione.
6. L'Organismo designa il mediatore ritenuto più idoneo tra coloro che sono inseriti nella propria lista.
7. Nell'assegnazione degli incarichi, l'Organismo si attiene a quanto previsto nell'art.3, comma 1 lett.b) del D.I. 145/2011, secondo cui, nel regolamento di procedura, devono essere stabiliti *criteri inderogabili per l'assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della*

specifico competenza professionale del mediatore, desunta anche dalla laurea universitaria posseduta.

8. A tal fine, il responsabile dell'Organismo provvede a raggruppare per categorie di massima i mediatori iscritti nel proprio elenco, tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale (giuridica, giuridico-economica, tecnico-scientifica, umanistica, medica, ecc.) nonché, all'interno di ciascuna di esse, del grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell'attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo ecc.).

9. Nell'assegnazione dell'incarico fra i diversi mediatori, dunque, si provvederà, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, si procederà ad identificare la specifica area di competenza professionale definita che appare maggiormente idonea.

10. In questo contesto, poi, ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del responsabile dell'Organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. Ove trattasi, a giudizio del responsabile dell'Organismo, di controversia che presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si dovrà procedere ad una designazione in favore dei mediatori di pari grado di competenza; la selezione fra gli stessi potrà essere compiuta secondo il criterio della turnazione. L'Organismo può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo in considerazione l'eventuale preferenza espressa da questi, le specifiche competenze professionali ed eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e la disponibilità del mediatore. Ciascuna parte può segnalare la propria preferenza per la nomina del mediatore. Se le parti non comunicano, in modo concorde, un nominativo entro cinque giorni, l'Organismo nomina il mediatore tra i candidati proposti, secondo i criteri sopra indicati.

11. Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nella lista dell'Organismo.

Art. 7

INDIPENDENZA, IMPARZIALITA' E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE

1. Il mediatore nominato, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento al Codice europeo di condotta per mediatori.

2. In casi eccezionali, l'organismo può sostituire il mediatore prima dell'inizio dell'incontro di mediazione con un altro della propria lista di pari esperienza. Resta salva la possibilità per il responsabile dell'Organismo di designare un mediatore diverso per l'espletamento dell'incontro informativo rispetto alle sessioni ordinarie di mediazione.

3. A procedimento iniziato, qualora il mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l'imparzialità o l'indipendenza, e comunque in ogni altro caso di oggettivo impedimento, l'Organismo informerà le parti e provvederà alla sua sostituzione.

4. Il tirocinante che assiste alla procedura di mediazione è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all'intero procedimento di mediazione.

Art. 8

SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE E POTERI DEL MEDIATORE

1. Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione. Il mediatore è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti.
2. Nei casi di cui all'art. 5 comma 1 bis del Decreto legislativo 28/2010 il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell'Organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'art 11, comma 4 del D.Lgs 28/2010.
3. Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione da loro depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate. Gli atti vengono custoditi dall'Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre anni dalla conclusione della procedura.
4. Il mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati.
5. Il mediatore si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta:
 - a. se vi è opposizione alla verbalizzazione espressa nella clausola contrattuale di mediazione;
 - b. nel caso in cui almeno una parte vi si opponga espressamente;
 - c. in caso di mancata partecipazione alla mediazione di una o più parti;
 - d. in ogni caso in cui ritenga di non avere sufficienti elementi.
6. Sentite le parti, l'Organismo può nominare un mediatore diverso da colui che ha condotto la mediazione per verbalizzare una proposta conciliativa che produca gli effetti previsti dalla legge.

Art. 9

PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA

1. Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia.
2. Le stesse possono farsi assistere da uno o più persone di propria fiducia. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi.
3. **PRESENZA DELL'AVVOCATO**
 - a) Mediazione obbligatoria e disposta dal giudice art 5 comma 1 bis e comma 2 del d.lgs. 28/2010: le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura
 - b) nella mediazione c.d. facoltativa le parti possono partecipare senza l'assistenza di un avvocato. Come chiarito con la circolare Ministeriale 27 novembre 2013, nell'ambito della mediazione facoltativa, le parti potranno in ogni momento esercitare la facoltà di ricorrere all'assistenza di un avvocato, anche in corso di procedura di mediazione. In questo caso nulla vieta che le parti vengano assistite dagli avvocati solo nella fase finale della mediazione e che, quindi, i legali possano intervenire per assistere le parti nel momento conclusivo dell'accordo di mediazione, anche al fine di sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 del d.lgs. 28/2010 .

Art.10

CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE

1. Conclusa la mediazione, il mediatore redige apposito verbale secondo le disposizioni dell'art 11 del D.Lgs 28/2010. Il verbale viene sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dal mediatore che certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti ovvero la loro impossibilità di sottoscrivere.
2. Nei casi di cui all'art. 5 comma 1 bis del Decreto legislativo 28/2010, il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell'organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'art 11, comma 4 del D.Lgs 28/2010.
3. Qualora non si pervenga ad un accordo, il mediatore dà atto nel verbale della mancata conclusione dell'accordo. In tal caso, il mediatore, ove sia stato richiesto dalle parti od ove lo abbia ritenuto opportuno, nel redigere il processo verbale, dà, inoltre, atto, della proposta di mediazione dallo stesso sottoposta alle parti.
4. Se è raggiunto un accordo amichevole il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo. In tal caso gli avvocati che assistono le parti attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative ed all'ordine pubblico.
5. Al termine di ogni procedura di mediazione a ciascuna parte viene consegnata la scheda di valutazione del servizio, allegata al presente regolamento, da trasmettere al responsabile del registro degli Organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

Art. 11

INDENNITA'

1. Le indennità dovute dalle parti sono quelle previste dal D.I. 180/2010 e s.s.m.i. secondo i criteri in esso previsti sub lettera A, che si allegano unitamente alle tabelle redatte in conformità al D.I. 180/2010 al presente regolamento.

Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora l'Organismo si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti ed il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti nelle tabelle che si allegano al presente regolamento.

- le spese di avvio della procedura sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione.

- le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di cui all'art.11 del D.Lgs 28/2010. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'art. 5 comma 1 bis del citato D.Lgs l'Organismo ed il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

Art. 12

RESPONSABILITA' DELLE PARTI

1. E' di competenza esclusiva delle parti:

- l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell'Organismo;

- l'assoggettabilità della controversia alla competenza territoriale dell'Organismo adito;
- le indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell'istanza di mediazione;
- l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l'azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
- l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
- la determinazione del valore della controversia;
- la forma e il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante;
- le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al mediatore dal deposito dell'istanza alla conclusione della procedura.

AII.A

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte, per lo svolgimento del primo incontro, un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. l'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo.
3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.
4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
 - a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
 - b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
 - c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;
 - d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1-bis e comma 2, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
 - e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.
5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell'organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.
11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
12. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.
13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli

A.D.R. TIERI S.R.L.

Iscritto al n. 802

del Registro degli Organismi di mediazione
del Ministero della Giustizia

P.za Michelangelo 33, 06019 Umbertide (PG)

P.le Clodio 8, 00195 Roma (RM)

importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le
materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra
disposizione di cui al presente articolo.

14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a
norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.

TABELLA 1 – MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – GLI IMPORTI INDICATI SONO AL NETTO DELL’IVA

Valore della controversia	Tariffe dovute da ciascuna parte se all'esito del primo incontro non si ravvisassero elementi per giungere ad un accordo	Tariffe previste dal D.M. 180/2010 sulle quali operare le riduzioni nelle materie previste dall'art. 5 co. 1 bis D.L.gs 28/2010 ovvero quando è disposta dal Giudice (art. 5 co.2 D.L.gs 28/2010)	Tariffe dovute da ciascuna parte ex art. 16 lett. d D.M. 180/2010 nelle materie in cui la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale	Tariffe dovute da ciascuna parte in caso di Successo della mediazione
Fino a € 1.000	€ 0,00	€ 65,00	Rid. 1/3 € 43,00	Aum. 1/4 € 54,00
Da € 1.001 a € 5.000	€ 0,00	€ 130,00	Rid. 1/3 € 87,00	Aum. 1/4 € 108,00
Da € 5.001 a € 10.000	€ 0,00	€ 240,00	Rid. 1/3 € 160,00	Aum. 1/4 € 200,00
Da € 10.001 a € 25.000	€ 0,00	€ 360,00	Rid. 1/3 € 240,00	Aum. 1/4 € 300,00
Da € 25.001 a € 50.000	€ 0,00	€ 600,00	Rid. 1/3 € 400,00	Aum. 1/4 € 500,00
Da € 50.001 a € 250.000	€ 0,00	€ 1.000,00	Rid. 1/3 € 667,00	Aum. 1/4 € 833,00
Da € 250.001 a € 500.000	€ 0,00	€ 2.000,00	Rid. 1/3 € 1.000,00	Aum. ¼ € 1250,00
Da € 500.001 a € 2.500.000	€ 0,00	€ 3.800,00	Rid. 1/3 € 1.900,00	Aum. ¼ € 2.375,00
Da € 2.500.001 a € 5.000.000	€ 0,00	€ 5.200,00	Rid. 1/3 € 2.600,00	Aum. ¼ € 3250,00
Oltre € 5.000.000	€ 0,00	€ 9.200,00	Rid. 1/3 € 4.600,00	Aum. ¼ € 5750,00

TABELLA 2 – MEDIAZIONE FACOLTATIVA – GLI IMPORTI INDICATI SONO AL NETTO DELL'IVA

Valore della controversia	Tariffe dovute da ciascuna parte se all'esito del primo incontro non si ravvisassero elementi per giungere ad un accordo	Tariffe dovute da ciascuna parte previste dal D.M. 180/2010	Tariffe dovute da ciascuna parte in caso di Successo della mediazione	Tariffe dovute da ciascuna parte in caso di formulazione della proposta ex art. 16 lett. c D.M. 180/2010	Tariffe dovute da ciascuna parte in caso di particolare complessità ex art. 16 lett. a D.M. 180/2010 modificato dal D.l. 145/2011
Fino a € 1.000	€ 0,00	€ 65,00	Aum. 1/4 € 81,00	Aum. 1/5 € 78,00	Aum. 1/5 € 78,00
Da € 1.001 a € 5.000	€ 0,00	€ 130,00	Aum. 1/4 € 162,50	Aum. 1/5 € 156,00	Aum. 1/5 € 156,00
Da € 5.001 a € 10.000	€ 0,00	€ 240,00	Aum. 1/4 € 300,00	Aum. 1/5 € 288,00	Aum. 1/5 € 288,00
Da € 10.001 a € 25.000	€ 0,00	€ 360,00	Aum. 1/4 € 450,00	Aum. 1/5 € 432,00	Aum. 1/5 € 432,00
Da € 25.001 a € 50.000	€ 0,00	€ 600,00	Aum. 1/4 € 750,00	Aum. 1/5 € 720,00	Aum. 1/5 € 720,00
Da € 50.001 a € 250.000	€ 0,00	€ 1.000,00	Aum. 1/4 € 1.250,00	Aum. 1/5 € 1.200,00	Aum. 1/5 € 1.200,00
Da € 250.001 a € 500.000	€ 0,00	€ 2.000,00	Aum. 1/4 € 2.500,00	Aum. 1/5 € 2.400,00	Aum. 1/5 € 2.400,00
Da € 500.001 a € 2.500.000	€ 0,00	€ 3.800,00	Aum. 1/4 € 4.750,00	Aum. 1/5 € 4.560,00	Aum. 1/5 € 4.560,00
Da € 2.500.001 a € 5.000.000	€ 0,00	€ 5.200,00	Aum. 1/4 € 6.500,00	Aum. 1/5 € 6.240,00	Aum. 1/5 € 6.240,00
Oltre € 5.000.000	€ 0,00	€ 9.200,00	Aum. 1/4 11.500,00	Aum. 1/5 € 11.040,00	Aum. 1/5 € 11.040,00